DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1971

che autorizza una convenzione tariffaria fra la SNCF e la Société métallurgique de Normandie (SMN) applicabile ai trasporti ferroviari di minerali di ferro tra alcune stazioni francesi

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(71/275/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), in particolare gli articoli da 2 a 5 e 70,

considerando che, con lettera n. 13.130 del 4 novembre 1970 della propria rappresentanza permanente, il governo francese ha domandato la preventiva autorizzazione della Commissione delle Comunità europee per la convenzione tariffaria n. 2978 P della SNCF ;

considerando che la convenzione tariffaria si applica ai trasporti di minerali di ferro effettuati a treni completi dalla miniera di Halouze — servita dalla stazione di Chatellier (Orne) — a Caen (Calvados), da dove il minerale viene avviato agli stabilimenti della SMN di Colombelles sulla ferrovia privata Soumont-Caen ;

considerando che la convenzione tariffaria prevede la concessione di una riduzione del 17,5 % sui prezzi della tabella 431 C normalmente applicabili a tali trasporti, a norma della tariffa n. 13, capitolo 2, paragrafo 1 ;

considerando che il governo francese, a sostegno della convenzione tariffaria, invoca l'interesse proprio della SNCF a mantenere un traffico cospicuo ; che, senza la riduzione tariffaria, il minerale di ferro della miniera d'Halouze non potrebbe sostenere la concorrenza con minerali più ricchi e meno costosi trasportati per altre vie ; che sarebbe quindi da temersi che, a causa soprattutto della maggiorazione di circa il 12 % delle tariffe ferroviarie intervenuta all'inizio del 1970, la SMN sarebbe indotta, come già nel 1969, a utilizzare tali minerali ; che, nonostante le riduzioni, i trasporti resterebbero redditizi per la SNCF e contribuirebbero a migliorare i suoi profitti di gestione ;

considerando che l'articolo 70, quarto comma, del trattato CECA, sottopone alla preventiva autorizzazione della Commissione le tariffe speciali la cui applicazione favorisca talune imprese produttrici di carbone e di acciaio ; che tale disposizione riguarda non solo le tariffe speciali adottate nell'interesse di dette imprese, ma tutte le tariffe speciali che, a qualunque titolo, favoriscano obiettivamente una o più imprese ; che la Commissione è tenuta ad accordare la propria autorizzazione sempreché le tariffe speciali siano conformi ai principi del trattato e che tale conformità deve sempre presumersi, in linea di principio, quando le tariffe speciali siano giustificate dalle condizioni specifiche del mercato dei trasporti ; che l'interesse di un vettore ad applicare una misura tariffaria per mantenere un determinato traffico non deve più venir preso in considerazione qualora l'esiga il buon funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio, quale risulta dalle disposizioni del trattato CECA ;

considerando che la convenzione tariffaria n. 2978 P della SNCF rientra nella previsione dell'articolo 70, quarto comma, del trattato della CECA, a causa della limitazione del suo campo d'applicazione e in quanto favorisce obiettivamente la miniera di ferro d'Halouze ;

considerando che, per quanto riguarda l'interesse della SNCF, nella fattispecie esiste effettivamente il rischio dell'estinzione del traffico in considerazione della possibilità per la SMN di approvvigionarsi del minerale per altre vie, ciò che essa aveva già fatto prima del 1969 ; che trattasi di un traffico importante effettuato dalla SNCF in condizioni favorevoli, a treni completi, secondo un programma prestabilito ; che non può pertanto contestarsi l'esistenza di un interesse delle ferrovie all'applicazione della riduzione tariffaria in questione ;

considerando che, data l'attuale situazione competitiva delle miniere di ferro della Comunità, nonché la necessità di salvaguardare la continuità dell'occupazione, una misura tariffaria speciale prevista dal vettore nel suo proprio interesse, la cui applicazione comporti un vantaggio per talune miniere di ferro, può essere considerata conforme ai principi del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sempreché essa non falsi all'interno del mercato comune le condizioni di concorrenza ;

considerando che la concorrenza fra le miniere della Comunità non è pregiudicata dalla misura tariffaria sia perché, per quanto concerne i minerali della

Normandia, la miniera d'Halouze rifornisce la SMN soltanto nella misura in cui il fabbisogno di questa non può essere soddisfatto dagli approvvigionamenti della miniera di Soumont, che appartiene alla predetta impresa, sia perché gli esigui quantitativi forniti alla SMN dalle miniere situate nei dipartimenti Loire/Atlantique et Maine-et-Loire sono costituiti da minerali di altre qualità ; che le altre miniere della Comunità non possono rifornire tale mercato soprattutto a causa della loro lontananza ;

considerando che, data la possibilità per la SMN di approvvigionarsi di minerali trasportati per altre vie a condizioni per lo meno altrettanto vantaggiose, la posizione concorrenziale di tale stabilimento nel Mercato comune non subirà variazioni in seguito all'applicazione della misura tariffaria speciale ;

considerando che la convenzione tariffaria contribuisce tra l'altro a preservare la continuità d'impiego della manodopera nel bacino minerario di Normandia ed a evitare quindi perturbazioni sociali in una regione che, per i suoi problemi di struttura economica, rientra nelle zone francesi di sviluppo ;

considerando, quindi, che la misura tariffaria speciale è conforme ai principi del trattato CECA ;

considerando che la Commissione deve riservarsi la possibilità di ritornare sulla propria decisione nel caso in cui i dati di fatto sui quali questa è basata fossero modificati o venissero meno,

DECIDE :

Articolo 1

La convenzione tariffaria n. 2978 P, conclusa fra la SNCF e la Société métallurgique de Normandie, per il trasporto di minerali di ferro da Chatellier a Caen è autorizzata.

Articolo 2

La presente decisione sarà modificata o revocata qualora la Commissione riscontri che essa non è più giustificata.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI